



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 325

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 2/DDL del 15 aprile 2025)

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO
ORGANIZZATORE DELLA V EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI
GIOVANILI INVERNALI 2028**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 aprile 2025.

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA V EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI 2028

Relazione:

La Regione del Veneto è impegnata nelle attività connesse ai Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 (di seguito denominati Giochi), che hanno preso avvio con la selezione, da parte del CIO, della Regione del Veneto, della Regione Lombardia, della Provincia Autonoma di Trento e del CONI a partecipare alla fase di candidatura per l'organizzazione dei Giochi.

La fase della candidatura ai Giochi si è conclusa il 30 gennaio 2025, nel corso della Sessione Generale del CIO, tenutasi a Losanna, con l'assegnazione dell'organizzazione dei Giochi agli enti territoriali sopra citati e al CONI. In quell'occasione è stato sottoscritto da parte del CIO e degli enti coinvolti il c.d. Contratto di ospitalità ("Host Contract"), recante i principi fondamentali, oltre agli obblighi da rispettare e alle attività da porre in essere nella fase di organizzazione dei Giochi medesimi.

Con l'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2025", la Regione del Veneto ha stanziato una somma di euro 7,5 milioni per far fronte alle spese di gestione e di 6,6 milioni di euro per far fronte ad un eventuale deficit nel budget olimpico.

A seguito dell'assegnazione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 si rende necessario adottare il DDL in argomento.

Nello specifico, con il primo comma dell'articolo 1 si autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione al costituendo Comitato Organizzatore, soggetto giuridico che sarà incaricato di organizzare i Giochi e che dovrà operare sulla base di una pianificazione finanziaria descritta dal predetto articolo 10 della legge regionale n. 33/2024.

Il secondo comma dell'articolo 1 autorizza la Giunta regionale ad individuare i propri rappresentanti in seno al costituendo Comitato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, in considerazione dei tempi ristretti indicati dall'"Host Contract" - entro giugno 2025 - per la costituzione del Comitato Organizzatore.

All'articolo 2 è prevista la norma finanziaria al fine di dare copertura alle spese finalizzate a compiere gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto al costituendo Comitato Organizzatore.

All'articolo 3 si dispone, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA V EDIZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI 2028

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione del Veneto al costituendo Comitato Organizzatore il cui scopo è la promozione ed organizzazione della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura, dall'Host Contract e dalla Carta Olimpica.

2. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione del Veneto negli organi del Comitato di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero, Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo, delle risorse afferenti all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 allocate alla Missione 06 "Politiche giovanili sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025 - 2027.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028.	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3